



18.11.2015
Adunanza del giorno
N. 346

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Terni e la Provincia di Terni per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale e provinciale. Proposta al Consiglio comunale.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

19 NOV. 2015

TERNI 19 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Gabinetto Sindaco
- Segretario Generale
- Attività Finanziarie
- Sindaco

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 9,50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhia	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela		A
ARMILLEI Giorgio		A	BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco		A	GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S.Vista

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del DPR 465/1997 che recita testualmente:

"1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi."

- L'art. 98, co. 3. del D.Lgs. 267/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 4/bis del. D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito in L. 06.08.2015, n. 125) in base al quale "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province".

Dato atto che:

- L'art. 7, co. 31/ter del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con legge 122/2010) ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- La continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Considerato che la Provincia di Terni, la cui sede di segreteria è al momento vacante, ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per la segreteria associata con il Comune di Terni;

Considerato che la scelta di svolgere in modo associato e coordinato le funzioni di Segretario generale è dettata da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in particolare a causa del difficile momento che stanno vivendo le Province sia sotto il profilo finanziario che funzionale, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 7/4/2014 n.56, delle drastiche riduzioni di risorse attuate con la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) e del riassetto delle competenze attualmente in corso;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale e provinciale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Terni il ruolo di Ente Capo Convenzione;

Ritenuto di aderire alla proposta della Provincia di Terni;

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale nella materia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Gabinetto del Sindaco Dott. M. Cavadenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 17.11.2015;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 17.11.2015 ;

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stante l'urgenza legata alla vacanza della sede presso la Provincia di Terni;

Con voti unanimi

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio comunale:

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

1. di disporre che tra il Comune di Terni e la Provincia di Terni sia svolto in modo associato l'ufficio di Segreteria Comunale e Provinciale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;
2. di approvare il testo dell'accordo allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed gli Enti convenzionati , nonché i reciproci rapporti tra gli Enti stessi;
3. di stabilire che la convenzione avrà durata fino al sino alla scadenza del mandato del Sindaco. Alla data di scadenza, la convenzione si intende tacitamente rinnovata se da essa non si recede espressamente;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Terni e alla Prefettura di Perugia e al Ministero degli Interni - Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
5. dare mandato al Sindaco o suo delegato per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente;
6. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di approvazione della stessa da parte della Provincia di Terni.
7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n.° 346 del 18.11.2015

L'anno duemilaquindici (2015) addì _____ del mese di -----

TRA

il **Comune di TERNI** C.F. _____ (classe I/A) legalmente rappresentato dal Sindaco, Leopoldo Di Girolamo

E

la **PROVINCIA DI TERNI** C.F. _____ (classe I/A) legalmente rappresentata dal Presidente Leopoldo Di Girolamo

PREMESSO

- Che l'Amministrazione comunale di TERNI con delibera di C.C. n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e l'Amministrazione Provinciale di Terni con delibera di C.P. n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma *4bis*, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

- Ciò premesso, tra le parti come sopra indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Comune di Terni e la Provincia di Terni sottoscrivono la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale e provinciale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria, in modo tale da conseguire economie di spesa

ART. 2 - ENTE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune di Terni assume il ruolo di Ente capo-convenzione avendo ottenuto il conforme assenso dalla Provincia di Terni

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi **valida sino alla scadenza del mandato del Sindaco. Alla data di scadenza, la convenzione si intende tacitamente rinnovata se da essa non si recede espressamente come da comma successivo.**

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla trasmissione all'altro Ente della deliberazione adottata dal Consiglio del soggetto recedente.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Terni che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Presidente della Provincia di Terni.

Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

In sede di prima applicazione del presente accordo la titolarità del servizio convenzionato verrà assunta dal Segretario Generale del Comune di Terni.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Sindaco e il Presidente hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede convenzionata, in quale Ente tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso sia nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della segreteria nel Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Terni in veste di capo-convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nella Provincia convenzionata, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nell'Ente in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Provincia con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune capo-convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente per un numero di ore proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Il Sindaco, il Presidente ed il Segretario stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Alla luce di quanto sopra detto, le prestazioni oggetto della presente convenzione vengono svolte come appresso:

a favore del Comune di Terni: 2/3 dell'orario di lavoro, per complessive ore 22 e minuti 40 settimanali ;

a favore della Provincia di Terni: n. 1/3 dell'orario di lavoro, per complessive ore 13 e minuti 20 settimanali

La distribuzione di cui sopra non preclude che la singola giornata lavorativa sia frazionata ad ore tra i due Comuni per soddisfare occasionali esigenze organizzative o di servizio rappresentate da uno degli enti convenzionati.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte dal Vicesegretario in servizio presso ciascuno dei due Enti convenzionati.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Terni, capo-convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, con esclusione della retribuzione di risultato, se ed in quanto spettante, e dei buoni pasto che rimangono di competenza dei singoli Enti.

Allo stesso modo saranno a esclusivo carico di ciascun singolo Ente i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite al Segretario comunale a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Ente il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

La Provincia di Terni rimborserà al Segretario le spese di viaggio per l'accesso alla propria segreteria nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio del Segretario, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Ente, saranno ripartite come segue

a) il **66,67%** (sessantasei virgola sessantasette) a carico del Comune di Terni

b) il **33,33%** (trentatre virgola trentatre) a carico della Provincia di Terni

Ogni semestre il Comune di Terni comunicherà alla Provincia di Terni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. La Provincia di Terni provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi, di norma, due volte all'anno tra i rispettivi Sindaco e Presidente che opereranno in accordo con il Segretario comunale e provinciale al fine di garantire il miglior funzionamento della segreteria associata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli degli Enti associati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e alla normativa contrattuale in materia.

La presente convenzione debitamente sottoscritta, insieme a copia delle deliberazioni consiliari di approvazione assunte dai rispettivi Enti, sarà trasmessa alla Provincia di Terni e alla Prefettura di Perugia e al Ministero degli Interni - Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Terni

Il Sindaco

Leopoldo Di Girolamo _____

Per la Provincia di Terni

Il Presidente

Leopoldo di Girolamo _____